

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 agosto 2022, n. 283
Società Osmairm s.r.l. di Laterza (TA). Proroga del parere di compatibilità rilasciato con Determinazione dirigenziale n. 142 del 17/06/2020 per la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di n. 1 comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016 e s.m.i. (disturbi dello spettro autistico) alla via Cappuccini n. 9.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 330 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con Determina dirigenziale n. 142 del 17/06/2020, la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della società Osmairm s.r.l., con sede in Laterza (TA), per la realizzazione nel medesimo Comune di n. 1 comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016 *“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”*, da ubicarsi in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9.

Con *Pec* del 21/7/2020, il Vice Sindaco del Comune di Laterza (TA) ha trasmesso il provvedimento n. 12203 del 21/7/2020 di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*), come modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, prevede:

- al comma 4, che *“Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”*;
- al comma 5, che *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale;*
- al comma 6, che *“Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”*.

Con nota prot. AOO_183/8191 del 21/6/2022, la scrivente Sezione ha rappresentato alla Osmairm S.r.l. che *“considerato che il Comune di Laterza ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione nel termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità (il 21/7/2020), con la presente **si comunica alla S.V. che entro il termine del 21/7/2022** (termine del biennio decorrente dalla data di rilascio della medesima autorizzazione) **potrà essere presentata istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere e in ogni caso, salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 6 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**”*.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato che con nota prot. n. 142/DA del 23/6/2022 trasmessa a mezzo Pec in pari data in riscontro alla nota regionale, il legale rappresentante della Osmairm S.r.l. ha rappresentato quanto segue:

“La sottoscritta (...) premesso che:

- *la sezione SGO della Regione Puglia con Determinazione dirigenziale n. 142 del 17/06/2020, ha espresso parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione nel Comune di Laterza di n. 1 comunità residenziale socio-educativa e riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9 dell’8/7/2016;*
- *la Società OSMAIRM srl con Autorizzazione n. 12203 del 21/07/2020 rilasciata dal Comune di Laterza è stata autorizzata alla realizzazione di n. 1 comunità residenziale socio-educativa e riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. 8 luglio 2016 n. 9 presso la struttura sanitaria sita in questo comune alla via Cappuccini n. 9;*
- *i lavori per la realizzazione della Comunità residenziale socio-educativa e riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico sono stati ripetutamente sospesi a seguito di provvedimenti emanati dai Ministeri Nazionali e Regionali in contrasto alla diffusione del Coronavirus, per la mancata consegna dei materiali e per le numerose assenze per contagi tra i lavoratori delle squadre addette ai lavori; (...),”*

e chiesto *“ai sensi del c. 6 art. 7 della Legge regionale n. 9/2017 e s.m. e i., la proroga di validità del parere di compatibilità di centottanta (n. 180) giorni. La sottoscritta fa presente che il ritardo alla realizzazione*

è imputabile ad evento oggettivo (Provvedimenti Nazionali e Regionali di contrasto alla diffusione del Coronavirus) e non alla volontà del soggetto interessato”.

Considerato che allegata alla predetta nota vi è la dichiarazione del direttore dei lavori nella quale è rappresentato: *“Il sottoscritto (...) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 DICHIARA: che i lavori inerenti la realizzazione della richiamata struttura non possono completarsi nei termini fissati a causa della sospensione delle attività edilizie occorse in ottemperanza dei decreti nazionali, “Protocollo condiviso di regolazione delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – D.P.C.M. 22 marzo 2020” e regionali, nonché a causa del difficile reperimento dei materiali necessari per la medesima causa”,*

si propone di concedere alla Società Osmairm s.r.l. di Laterza (TA), il cui legale rappresentante é la sig.ra Paciulli Maria Luisa, **la proroga richiesta ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di n. 180 giorni dalla data del 1° luglio, sino al 27 dicembre, per la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio della struttura destinata a n. 1 Comunità residenziale socio-educativa e riabilitativa di cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 da ubicarsi in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9, in mancanza della quale si procederà all’avvio del procedimento di decadenza della verifica di compatibilità.**

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”, e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di concedere alla Società Osmairm s.r.l. di Laterza (TA), il cui legale rappresentante é la sig.ra Paciulli Maria Luisa, **la proroga richiesta ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di n. 180 giorni dalla data**

del 1° luglio, sino al 27 dicembre, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della struttura destinata a n. 1 Comunità residenziale socio-educativa e riabilitativa di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016 da ubicarsi in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza della verifica di compatibilità;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Osmairm S.r.l., Via Cappuccini n. 9, Laterza (TA);
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Laterza (TA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)